

n. 17111/2024 r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al numero 17111 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2024, riservato in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 05.05.2026, avente ad oggetto: appello avverso sentenza di Giudice di Pace e vertente:

TRA

Parte_1 (c.f.), con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Parte_2 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.02.2023 in autentica Notaio Dott. Persona_1 di Bologna ai nn. 97407/12542 di rep./fasc., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Raio (c.f.), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 4

APPELLANTE

E

CP_1 , nata a **** il ****, residente in **** alla Via ****, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Immacolata Ilardi, C.F.: elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cercola, alla Via Rubinacci n. 2

APPELLATA

NONCHE'

Controparte_2 C.F, in persona dell'Amministratore p.t. avv. CP_3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Delia Serrapede, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Napoli, al C.so Umberto I n. 75

APPELLATO

APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

All'udienza del 05.05.2026, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza è redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.

Va, altresì, premesso che risulta acquisito il fascicolo di primo grado rg. 50021/2021.

Tanto premesso, va evidenziato che con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, CP_1, ha citato il Controparte_2, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla autovettura di sua proprietà dalla caduta di parti di cornicione dalla facciata del fabbricato. Ha dedotto in particolare l'attrice che in data 25.09.2020, alle ore 12,45 circa, l'autovettura *Ford Fiesta* targata ****, di sua proprietà, mentre si trovava ferma in Napoli, alla via ****, altezza civico ****, aveva riportato danni al tetto ed alla fiancata destra, a causa di calcinacci e grossi pezzi di cornicione caduti dalla facciata del palazzo facente parte del Condominio di Via **** n. ****. Tanto dedotto ha chiesto condannarsi il CP_2 al pagamento a titolo di risarcimento della somma di euro 4.634,00.

Si è costituito il CP_2, che ha chiesto, preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata in causa di Parte_1 in forza della polizza assicurativa in vigore, ed ha concluso per il rigetto della domanda per infondatezza, contestando il verificarsi dell'evento come descritto in citazione.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale diretta e contraria richiesta dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

Con sentenza n. 14115/2024, depositata in data 07.06.2024, il Giudice di Pace di Napoli ha così deciso: *"Il Giudice di Pace, nella persona della dr.ssa ****, definitivamente pronunciando ogni altra*

*istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda. 2) Condanna il Controparte_4 in solido con la chiamata in causa Parte_1 al pagamento di euro 3600,00 quale risarcimento danni in favore dell'istante CP_1 proprietaria dell'autovettura Ford Fiesta g. **** oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. 3) condanna il predetto CP_2 in solido con la Parte_1 al pagamento delle spese in giudizio in favore del procuratore anticipatario dell'istante per euro 1350,00 oltre euro 125,00 di contrib. unif., 15 spese generali, Iva e Cpa come per legge".*

Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_3 (già Parte_1 lamentando l'erroneità della decisione e denunciando il vizio di motivazione della sentenza e l'errata valutazione della prova, nonché l'infondatezza della domanda nell'*an* e nel *quantum*, chiedendone la riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.

Il CP_2 si è costituito con comparsa depositata in data 12.09.2024, proponendo appello incidentale e chiedendo la riforma della sentenza per le ragioni indicate nello scritto difensivo.

CP_1 ha resistito all'appello con comparsa depositata in data 14.12.2024 ed ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale e la manifesta infondatezza dei gravami, deducendo la corretta valutazione della prova testimoniale in termini di attendibilità e coerenza ed ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

All'udienza del 05.05.2026, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.

Tempestività dell'appello principale

Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale va, preliminarmente, dichiarata la tempestività dell'appello, avendo l'appellante notificato l'atto di appello in data 25.07.2024 cioè, nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 cpc, (data del deposito della sentenza 07.06.2024) non risultando notificata la sentenza impugnata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Ammissibilità dell'appello principale

Va, altresì, dichiarata l'ammissibilità dell'appello.

In argomento, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso *sub iudice*.

In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che "*l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art. 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi a pena di inammissibilità l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla*

ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.

In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende pagina 5 di 16 sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.

Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata, relativamente ai capi della sentenza impugnati.

Ed invero nell'atto di appello, risulta indicata esattamente la parte della motivazione della sentenza censurata e proposta una ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice relativamente ai capi impugnati e risultano precisate le ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di pace anche con riferimento alla normativa violata, (Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 33274 del 19 febbraio 2024 “ *La Corte territoriale non ha fatto altro che applicare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l'onere di specificità dei motivi dettato dall'art. 342 cod. proc. civ. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico, che con le prime devono necessariamente confrontarsi, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate sono le argomentazioni del provvedimento impugnato, tanto più puntuali devono essere i motivi di gravame per confutare l'impianto argomentativo del giudice di primo grado (vedi Cass. n. 4695/2017; vedi anche Cass. 22781/2014; Cass. n. 4068/2009).*”

Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.

Tempestività ed ammissibilità dell'appello incidentale

Va dichiarata la tempestività dell'appello incidentale del CP_2 in quanto proposto nella comparsa di costituzione in giudizio, depositata nel rispetto del termine di venti giorni prima

dell'udienza indicata nell'atto di citazione e del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione del gravame.

Quanto all'ammissibilità dell'appello va ricordato che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1 Sent. 9265 del 6.04.2021): *“Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”*.

In applicazione di tali principi, essendo parte appellata totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, correttamente ha proposto appello incidentale per far valere le eccezioni non accolte in primo grado.

Merito della controversia

L'appello principale

Prima dell'esame dei motivi del gravame principale va in sintesi ricordato che CP_1 ha promosso l'azione innanzi al Giudice di Pace e, deducendo che il CP_2 convenuto sarebbe esclusivo responsabile, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni procurato dal bene condominiale ad un'autovettura di un privato, ha esposto che:

1. il 25.09.2020, alle ore 12,45 circa, la vettura Ford Fiesta targata **** di sua proprietà era parcheggiata in Napoli alla Via **** dinanzi al civico n. ****;
2. in detta circostanza di tempo e luogo il predetto veicolo era stato colpito da “calcinacci e grossi pezzi di cornicione caduti dalla facciata del palazzo facente parte del condominio di Controparte_2 ”, ed aveva riportato danni alla carrozzeria, valutati in complessivi euro 4.634,00;
3. formulata richiesta di risarcimento danni, con contestuale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, nonostante la verifica dei danni da parte del perito nominato da Parte_1 compagnia di assicurazione del fabbricato, nessuna offerta transattiva era stata fatta all'istante.

Sulla base di tali deduzioni l'attrice ha concluso per la condanna del condominio al risarcimento dei danni.

Il giudice di pace, con la sentenza oggetto del gravame ha accolto la domanda nei termini sopra descritti.

Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 basato sui seguenti motivi:

1. nullità della sentenza ex art. 132 n° 4 c.p.c. ed ex art. 156 c.p.c. Il comma c.p.c. per incompleta, inadeguata ed insufficiente esposizione dei fatti e di diritto che hanno indotto il primo giudice al convincimento concretatosi nel provvedimento adottato; assenza di indicazione, nella parte motiva, dei criteri logici e giuridici atti a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza;

2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per errata, ingiusta ed apodittica interpretazione e valutazione di tutta l'attività istruttoria ed errata ricostruzione dei fatti di causa che hanno condotto all'accoglimento della domanda di parte attrice;

3. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. mancata prova della quantificazione del danno liquidato dal giudice di pace ed errata liquidazione del quantum debeatur perché assolutamente non provato.;

4. errata condanna diretta della Parte_1 al risarcimento dei danni ed al pagamento delle competenze e spese legali in favore di parte attrice.

Con il primo motivo l'istante ha censurato il macroscopico errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nella stesura della sentenza in quanto la parte motiva della stessa, pur formalmente comparando come parte del provvedimento, risulterebbe articolata in termini del tutto generici, incomprensibili ed insufficienti tali da rendere impossibile per l'interprete identificare il percorso logico e giuridico che ha indotto il Giudice di prime cure al convincimento concretatosi nella decisione adottata.

Nello specifico, come sottolineato dall'appellante, nei "motivi della decisione", il giudice di pace ha così affermato: "... *La domanda è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze istruttorie e dalle prove testimoniali è emerso che l'autovettura dell'istante Ford Fiesta **** mentre era regolarmente in sosta al civico **** di via **** in Napoli veniva investita da calcinacci e grossi pezzi di cornicione caduti dalla facciata del Condominio di via **** subendo danni al tetto e alla fiancata dx. Gli agenti di pol. locale di Napoli/Poggioreale redigevano regolare verbale. Di tale accaduto è risultato responsabile il predetto CP_2 che si costituiva in giudizio ma non forniva alcuna prova contraria per esimersi dalle sue responsabilità. Dalle risultanze istruttorie si è evidenziata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto Controparte_4 per non aver provato il caso fortuito, un evento atmosferico, etc. etc.*".

Quindi, secondo la prospettazione dell Parte_3 , la motivazione resa dal Giudice di Pace sarebbe meramente assertiva, così da non consentire di individuare il percorso argomentativo seguito, né di cogliere le ragioni (di fatto e di diritto) per cui gli elementi adottati dall'istante nel corso del giudizio di primo grado - e quali di essi

in particolare - fossero provvisti di valenza probatoria tali da giustificare l'accoglimento della domanda. Infatti la parte motiva sarebbe del tutto incompleta e carente in punto di elaborazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, avendo il giudice, estensore del provvedimento, completamente ommesso di richiamare e, dunque, elaborare e valutare, sia gli elementi di prova (documentali e testimoniali) poste dall'attrice a fondamento della pretesa risarcitoria che quelli prodotti dalla difesa della società appellante a confutazione delle stesse. Orbene, ai fini della decisione, va evidenziato che, secondo i precetti della Suprema Corte, rappresentano vizi che incidono sulla esistenza della motivazione in sé le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico" di "motivazione apparente" di "contrasto

irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., Sez. Un., 7/472014, n. 8053).

Sempre secondo il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (v., *ex plurimis*, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113)

Orbene ritiene questo giudice che la doglianza in parola sia fondata in quanto la sentenza risulta carente in punto di motivazione, perché priva del contenuto minimo richiesto per la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito nella decisione.

Il giudice di pace ha dichiarato apoditticamente provata la domanda "dalle risultanze istruttorie e dalle prove testimoniali", ponendo a base della decisione anche un verbale di incidente, non prodotto dall'attrice, liquidando il danno in via equitativa, in assenza delle condizioni per il ricorso a tale modalità di liquidazione ed in carenza di motivazione sul punto, così impedendo la ricostruzione del ragionamento che ha condotto alla decisione.

In ragione di tanto, va, quindi, dichiarata la nullità della sentenza impugnata e, in ossequio al principio devolutivo dell'appello, si rende necessario l'esame del merito della domanda formulata dall'istante, non rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi di nullità che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. determinano la rimessione al primo giudice.

Passando, dunque, a valutare il secondo motivo di gravame, va rilevato che l'appellante ha denunciato l'errata valutazione della prova, deducendo:

- A. Infondatezza della domanda di parte attrice - Assenza di responsabilità del Controparte_5 Napoli - CP_6 calcinacci dal balcone cd. "aggettante" – Responsabilità del proprietario dell'appartamento cui detto balcone ne costituisce il prolungamento.
- B. Infondatezza della domanda di parte attrice - Insussistenza dei presupposti di responsabilità del CP_2 ex art. 2051 c.c.

Va premesso che la domanda proposta risulta qualificata in sentenza come azione di responsabilità non ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).

Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo

dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi impreveduta ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.

Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. ord. n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: *“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”*. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato, l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale *“in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”* (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).

Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito *“il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa”* (ed essa soltanto), *“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”*, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, *“secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”* (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228). In particolare, si è confermato

che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).

Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene questo giudice fondato tale motivo di appello perché, dalla prova orale raccolta nel giudizio di primo grado e dal complessivo quadro probatorio, l’attrice non fornito la prova del fatto dedotto in giudizio.

Ed invero l’unico teste escusso, Testimone_1, figlio dell’attrice, all’epoca del fatto dipendente della Pizzeria **** ha, tra l’altro dichiarato “ADR ricordo che era il giorno 25 settembre dell’anno 2020 ed erano all’incirca le ore 12,45 ...ADR io ero uscito dalla pizzeria dove lavoravo come cameriere per una pausa sigaretta prima che cominciasse il servizio. Ricordo che prima ho sentito un forte rumore e poi ho visto calcinacci che cadevano sulla macchina di mia madre che sfondavano il tetto della stessa e causavano danni alla fincata destra ed alle portiere della stessa ... ADR Preciso che l’evento descritto è accaduto in Napoli alla Via ****. ADR L’auto di mia madre è una Fort Fiesta di colore grigio squalo ed era parcheggiata sulla via **** di fronte alla Pizzeria **** sulla destra secondo il suo senso di marcia. ADR i calcinacci che colpirono l’auto caddero dal Controparte_7. ADR preciso che io ho proprio visto cadere i calcinacci sul veicolo. ADR preciso che ho sentito un rumore, mi sono girato ed ho visto cadere i calcinacci ADR solo alle ore 16,30 circa sul posto sono intervenuti agenti della polizia municipale di Napoli che hanno redatto un verbale relativo all’accaduto. La polizia municipale era stata chiamata da me. ADR riconosco dalle foto che mi vengono esibite e che sono contenute nella produzione attorea il veicolo danneggiato, i danni, il luogo dell’evento e la parte del Controparte_2 interessata dall’evento .”

Come attestato nel verbale di udienza dell’1.02.2024, nel corso dell’escussione del testimone si dà atto che “Viene mostrata dalla produzione del convenuto CP_2 foto del Controparte_2 e precisamente dello stralcio dello stabile che dà su via ****. Il teste la riconosce indicando la parte da cui sono caduti i calcinacci”.

Orbene, a giudizio di chi scrive, le dichiarazioni rese dal teste, legato all’attrice da stretto vincolo di parentela e quindi non del tutto disinteressato all’esito della controversia, oltre ad essere

intrinsecamente non sufficientemente circostanziate sulla dinamica dell'evento risultano, in parte, contrastanti con gli ulteriori elementi di prova.

Come è noto “... tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019). “Nell'ambito di tale apprezzamento delle risultanze istruttorie, e per quanto concerne, in particolare, la prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., se non esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (cfr. Cass. n. 20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass. n. 98 del 2019). Cassazione civile, sez. IV, ordinanza n. 5560 del 15.01.2021).

Sulla scorta dei principi esposti la valutazione di non piena attendibilità della testimonianza resa da Testimone_1 si basa sul mancato riscontro delle dichiarazioni rese nei rilievi fotografici agli atti dal momento che:

1) dalle fotografie prodotte dall'attrice risulta ritratta la vettura con la presenza di detriti sul tetto e segni di ammaccature ma in nessuna immagine il veicolo risulta ritratto con il tetto sfondato, come dichiarato dal testimone (cfr dichiarazioni testimoniali “sfondavano il tetto”);

2) il teste ha dichiarato di riconoscere la porzione di fabbricato ritratta nel rilievo fotografico prodotto dal convenuto “indicando la parte da cui sono caduti i calcinacci;” rilievo fotografico che non reca, però, alcuna sottoscrizione da parte di questi e il tratto grafico ivi apposto non può essere riferito con certezza al teste, in quanto nel verbale di prova non è descritto il punto indicato dal testimone;

3) dal rilievo fotografico prodotto dall'attrice, la vettura risulta parcheggiata non in corrispondenza della parte del fabbricato “cerchiata” nel rilievo fotografico del CP_2 ma sotto il balcone posto al primo piano, che appare in stato di evidente dissesto nella parte inferiore.

A ciò si aggiunga che il teste, pur sostenendo di aver riconosciuto la parte dello stabile da cui sarebbero caduti i calcinacci, ha, tuttavia, ammesso di essersi girato solo per aver sentito un

rumore e poi di aver visto cadere i calcinacci. Ebbene, considerato che il rumore della caduta di calcinacci verosimilmente consegue e non precede l'impatto di tali detriti con il suolo e/o con l'autovettura, risulta poco plausibile che il teste abbia potuto riferire in ordine all'esatta provenienza degli stessi, avendoli visti solo quando erano andati ad impattare sull'autovettura della madre. Tra l'altro va sottolineato che non risulta allegata la prova di alcun dissesto del fabbricato o di parte di esso, tale da giustificare il distacco del materiale dalla facciata.

Oltre la prova testimoniale, l'unico elemento probatorio offerto dall'attrice è costituito dalle fotografie prodotte, che, però, ritraggono solo l'autovettura ed una ridotta porzione del fabbricato apparentemente priva di segni di ammaloramento, fatta eccezione per il balcone aggettante posto al primo piano; bene che, per giurisprudenza consolidata, non è bene di pertinenza condominiale, in quanto non fa parte della struttura portante del fabbricato (Cassazione civile, sentenza 30071/2017).

Da ultimo va rilevato che il verbale che sarebbe stato redatto dalla polizia municipale, intervenuta sul posto a poche ore di distanza dal fatto, avrebbe potuto fornire informazioni sulle condizioni del fabbricato ma non è stato depositato dall'attrice.

Per tutte le ragioni esposte l'appello risulta fondato anche in relazione al motivo sub 2) e, in ragione della rilevata carenza di prova dell'*an* della pretesa attorea, questo giudice è esonerato dal dover valutare gli ulteriori motivi sub 3) e 4) .

Sulla domanda di restituzione delle somme dovute in forza della sentenza di primo grado, occorre premettere che tale domanda non costituisce una domanda nuova inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc, in quanto l'obbligo di restituzione è effetto della riforma della sentenza in appello ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. *ex plurimis*.Cass. Sez. L n. 3695 del 9.04.1998; Cass. Sez. L n. 5806 dell'8.05.2000; Cass. Sez. L n. 115005 del 21.06.2004)

Ebbene, la domanda può trovare accoglimento, in quanto, pur non avendo l'appellante fornito prova documentale di aver effettivamente versato gli importi dovuti in forza della sentenza di primo grado in favore di CP_1 e dell'avvocato costituito, dichiaratosi antistatario, l'avvenuto pagamento non è stato contestato dalla difesa di parte appellata, con gli effetti di cui all'art. 115 cpc.

Appello incidentale

All'accoglimento dell'appello principale in relazione ai motivi sub 1) e sub 2) consegue l'accoglimento anche di quelli di analogo contenuto riportati nell'appello incidentale (errata valutazione delle prove e mancata valutazione della documentazione esibita e nullità della sentenza).

Quanto ai restanti motivi (erronea condanna solidale del convenuto e del terzo chiamato in causa ed erroneità della condanna agli interessi e della rivalutazione dalla domanda al soddisfo, sulla sorta) risultano assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale.

Per tutte le ragioni esposte, all'accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, consegue l'integrale riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di parte attrice.

La regolamentazione delle spese

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite è noto che, secondo il pacifico orientamento dei Supremi Giudici, condiviso da chi scrive (cfr. più di recente: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019), *"in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione"*.

In ragione dell'esito complessivo della lite l'appellata va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza dei due gradi di giudizio- liquidate come da dispositivo - in favore di Parte_1 e del Controparte_2 .

Pertanto, per il primo grado di giudizio, vanno applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014, nel testo vigente dopo le modifiche di cui al D.M. 147/2022 ed in particolare quelli relativi allo scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 e per le quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione della decurtazione del 50% per la non particolare complessità della causa.

Per la seconda fase vanno applicati i parametri dello scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 ed in relazione alle tre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) e con l'applicazione della decurtazione del 50% per la non particolare complessità della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:

accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in totale riforma della sentenza impugnata, **rigetta** la domanda proposta da CP_1 nei confronti del Condominio sito in Napoli Controparte_2 ;

condanna CP_1 alla restituzione all' Parte_3 della somma di euro 4.513.07 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado;

condanna l'avvocato Immacolata Ilardi, difensore antistatario di CP_1 in primo grado, a restituire all'la somma di euro 1.784,31 ricevuta in forza della sentenza di primo grado a titolo di spese giudiziali;

condanna CP_1 alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di Parte_1 ; spese liquidate, per il primo grado, in euro 633,00 e, per il secondo grado, in euro

1.278,00 per onorario ed al 15% sui compensi, relativi a ciascun grado di giudizio, a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;

condanna CP_1 alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di Controparte_2, in persona dell'amministratore p.t.; spese liquidate, per il primo grado, in euro 633,00 e, per il secondo grado, in euro 1.278,00 ed oltre al 15% sui compensi, relativi a ciascun grado di giudizio, a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 24.05.2026

IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente